



MICHELEBORSOI

DIRITTO & TECNICA DELLE ASSICURAZIONI
1986

Soc. XYZ S.p.A.

Controllo programma property

22 settembre 2021

ALL RISKS INCENDIO

| | |
|-------------------------------|--|
| Contratto di assicurazione | Base: n° 3XXXXXXXXXX Danni diretti: n°3XXXXXXXXXX Guasti macchine: n°3XXXXXXXXXX |
| Compagnia delegataria al 100% | Xxxxxxxx 70% Yyyyyyyy 30% |
| Decorrenza | 31.12.2020 |
| Scadenza | 31.12.2021 |
| Perizia di stima | Si - XXXXXXXXXXXXX Srl |
| Termine per la disdetta | 30 giorni prima della scadenza del contratto |
| Frazionamento del premio | Annuale |

| Premio di polizza | Materiali e diretti | Guasti macchine |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Premio netto | € 97.348 | € 59.355 |
| Accessori | € 0 | € 0 |
| Imposte di legge | € 21.660 | € 12.613 |
| Totale premio lordo annuo | € 119.008 | € 71.968 |

| | |
|------------------------|--|
| Ubicazione del rischio | Via XXXXXXXXXXX, xx - CXXXXXXXXXXXXXXXX - XX |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Descrizione del rischio |, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato |
|-------------------------|--|

| Partite assicurate | Somme assicurate |
|--------------------|------------------|
| Fabbricati | € 11.423.100 |
| Macchinario | € 74.488.304 |
| Merci | € 2.000.000 |
| Ricorso terzi | € 516.456 |

Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

| Garanzie | Limite di indennizzo per sinistro e anno | Scoperto/franchigia |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Per ogni tipo di danno | === | Franchigia € 12.000 |
| Eventi socio politici | 70% s.a. ciascuna partita | Franchigia € 12.000 |
| Terrorismo | € 10.000.000 | Franchigia € 12.000 |
| Eventi atmosferici | 70% s.a. ciascuna partita | Franchigia € 50.000 |
| Grandine su elementi fragili | € 250.000 | Franchigia € 12.000 |
| Sovraccarico neve | 50% s.a. ciascuna partita | Franchigia € 50.000 |
| Fenomeno elettrico | € 250.000 | Franchigia € 2.500 |
| Acqua condotta | € 50.000 | Franchigia € 2.500 |
| Errori manovra, movimentazione | € 50.000 | Franchigia € 2.500 |
| Modelli, stampi, archivi | € 25.000 | Franchigia € 2.500 |
| Demolizione e sgombero | € 500.000 in aumento a 10% dell'indennizzo | === |
| Inondazioni alluvioni allagamenti | 50% s.a. ciascuna partita | Franchigia € 50.000 |
| Terremoto | 50% s.a. ciascuna partita | Franchigia € 50.000 |
| Onorari dei periti | € 10.000 | Franchigia € 2.500 |
| Crollo e collasso strutturale | € 50.000 | Franchigia € 2.500 |
| Beni presso terzi | 10% s.a. max € 500.000 per ubicazione | Franchigia € 12.000 |
| Gelo | € 25.000 | Franchigia € 2.500 |
| Furto e rapina | € 20.000 | Franchigia € 12.000 |
| Portavalori | € 10.000 | Franchigia € 2.500 |
| Valori | € 10.000 | Franchigia € 2.500 |
| Ricerca e riparazione | € 10.000 | Franchigia € 2.500 |
| Movimentazione | € 50.000 | Franchigia € 2.500 |
| Supporti di dati | € 25.000 | Franchigia € 2.500 |
| Guasti meccanici | € 10.000.000 | Franchigia € 12.000 |

CONTROLLO CONDIZIONI

| Garanzia | Condizione |
|---|--|
| Dichiarazioni precontrattuali e aggravamento di rischio | Art. 4 – Aggravamento del rischio Non costituirà motivo di decadenza totale o parziale dell'indennizzo il caso di mancate comunicazioni di aggravamento di rischio ne di inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipula, qualora l'assicurato abbia agito in buona fede |
| Condizioni generali di assicurazione | |
| Termine di mora | Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| Condizioni generali di assicurazione | Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora di 30 giorni |
| Denuncia sinistri | Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro |
| Condizioni generali di assicurazione | Il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 9 giorni |
| | Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa |
| | L'assicuratore in deroga al disposto dell'articolo 1916 del codice Civile rinuncia a rivalersi di quanto indennizzato nei confronti del responsabile del danno qualora si tratti di: |
| Rinuncia alla rivalsa | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persone delle quali l'assicurato è chiamato a rispondere |
| Condizioni particolari | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Società controllanti, controllate o collegate ➤ Clienti |
| | Questa condizione si applica solo se l'Assicurato non esercita a sua volta alcuna azione verso il responsabile |
| | Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione |
| Oggetto dell'assicurazione | L'Assicuratore indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso |
| Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali | |
| | Art. 2 – Ricorso terzi |
| Ricorso terzi | Sono assicurati danni causati a terzi nel caso di responsabilità ricadente sull'assicurato sia materiali e diretti che i danni indiretti, questi però entro un limite del 10% della somma assicurata |
| Condizioni particolari | |
| | Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo |
| Pagamento dell'indennizzo | Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa |
| Condizioni generali di assicurazione | I dati di bilancio avvalorano la possibilità che la fidejussione possa essere prestata anche a fronte di esposizioni importanti |

| Garanzia | Condizione |
|--|---|
| <p>Perizia di stima</p> <p>Condizioni particolari</p> | <p>Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione</p> <p>Perizia di stima eseguita dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXX Srl in data 31.12.2020</p> <p>L'adozione di questa estensione fa sì che i Vostri Assicuratori, prendono atto della stima dei valori da assicurare, si impegnano pertanto preventivamente a non applicare la regola proporzionale</p> <p>Tale stima preventiva Vi garantisce inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ certezza di assicurare il reale valore a nuovo del patrimonio ➤ deroga all'applicazione regola proporzionale (risarcimento totale, salvo l'applicazione di franchigie) ➤ la sollecita liquidazione del danno qualunque sia l'entità dello stesso, poiché il perito a fronte delle lunghe operazioni di valutazione della preesistenza, preferirà assumere agli atti i dati forniti dallo Stimatore con la perizia di stima ➤ la disponibilità di un inventario dettagliato del patrimonio da utilizzare per altri scopi |
| <p>Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione</p> | |
| <p>Beni in leasing</p> <p>Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p>Molto opportunamente il contratto prevede che sono escluse dalla valorizzazione dei beni le cose acquistate in leasing e le apparecchiature elettroniche quando queste sono assicurate con specifica polizza</p> <p>Nel caso di altre assicurazioni si prevede che la presente polizza opererà comunque per le garanzie che l'altro contratto non dovesse prevedere o nella forma di coassicurazione per insufficienza di somma assicurata</p> <p>Questo passaggio fa sì che in caso di indennizzo del danno materiale vi sia anche l'attivazione della copertura dei danni di interruzione d'esercizio</p> |
| <p>Limiti di indennizzo – Franchigie</p> | |
| <p>Franchigia</p> | <p>L'assicuratore pur avendo dovuto intervenire per diversi sinistri ha conservato l'applicazione di una franchigia frontale per ogni tipo di danno e franchigie dedicate per specifici eventi</p> <p>La bontà dell'intervento si traduce nella conoscenza per l'assicurato del costo certo del sinistro (premio di polizza anticipato + eventuale franchigia in caso di sinistro); diversamente dal caso dell'applicazione di uno scoperto (poniamo del 10%) che impatterebbe in maniera proporzionale all'aumentare del danno (es. danno € 10.000.000 – 10% di scoperto = indennizzo di € 9.000.000)</p> |

| Garanzia | Condizione |
|----------|------------|
|----------|------------|

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

4.1 – Tumulti popolari.....

La copertura viene prestata fino al **70%** delle somme assicurate per ciascuna partita

Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (80%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), ma si applica ad ogni singola partita

Con un esempio possiamo evidenziare la differenza:

Con dicitura “Somme complessivamente assicurate”

| | |
|----------------------|-------------|
| Fabbricati | 40.000.000 |
| Macchinari | 60.000.000 |
| Totale assicurato | 100.000.000 |
| 70% somme assicurate | 70.000.000 |

Con dicitura “**per ciascuna partita di polizza**”

| | |
|----------------------|------------|
| Fabbricati | 40.000.000 |
| 70% somme assicurate | 28.000.000 |
| Macchinari | 60.000.000 |
| 70% somme assicurate | 42.000.000 |

Eventi socio politici
Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali

Poniamo un danno che colpisca il macchinario pari a **45.000.000**

Con dicitura “Somme complessivamente assicurate”

| | |
|--------------------------|-------------|
| Totale assicurato | 100.000.000 |
| 70% somme assicurate | 70.000.000 |
| indennizzo al 100% danno | 45.000.000 |

Con dicitura “**per ciascuna partita di polizza**”

| | |
|----------------------|-------------|
| Macchinari | 60.000.000 |
| 70% somme assicurate | 42.000.000 |
| Perdita economica | - 3.000.000 |

Piccola differenza lessicale, ma rilevante differenza economica

La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso solo 30 giorni) anche in assenza di sinistro senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Recesso per sinistro

Condizioni generali di assicurazione

È data facoltà **soltanto all'Assicuratore** di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; **il termine di preavviso è di soli 30 giorni**, il termine potrebbe non consentire un agevole piazzamento del rischio; **si consiglia di elevare il termine ad almeno 90 giorni e rendere tale facoltà bilaterale**

| Garanzia | Condizione Art. 7 – Colpa grave | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| <p>Colpa grave</p> <p>Condizioni particolari</p> | <p>Sono compresi, in deroga al disposto dell'articolo 1900 del Codice Civile i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato</p> <p>La deroga è necessaria, ma il disposto della clausola non è per niente adeguato</p> <p>Viene infatti richiesto che a fronte di un caso di incendio, esplosione o scoppio l'assicurato deve risultare in regola con le vigenti norme inerenti alla prevenzione incendio</p> <p>Così esposta la clausola prima concede la copertura per eventuali sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, ma nelle righe successive della stessa ne nega l'applicazione laddove ci sia una inadempienza dell'assicurato a norme sulla prevenzione incendi</p> <p>La condizione è addirittura peggiorativa rispetto al fatto che la colpa grave rimanesse esclusa come da norma Codice Civile</p> <p>La mancata rispondenza alle norme vigenti infatti non prevede vi sia un automatico caso di colpa grave, ma potrebbe trattarsi di una semplice colpa lieve</p> <p>Questo approccio è da ritenersi assolutamente fuorviante in quanto l'assicurato è indotto a credere di aver ampliato la sua copertura, mentre di fatto è stata ridotta</p> <p>Riteniamo che in caso di controversia sul punto ci sia la possibilità per l'assicurato di invocare le disposizioni degli articoli 1366 e 1375 del Codice Civile circa i doveri delle parti per l'interpretazione e l'esecuzione in buona fede del contratto</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Valore a nuovo</p> <p>Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7 – Supplemento di indennizzo</p> <p>L'assicurazione è prestata valorizzando i beni al valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e al valore di rimpiazzo a nuovo per macchinari, attrezzature ed arredamenti</p> <p>In nessun caso però l'indennizzo potrà superare il triplo del valore che i beni avevano al momento del sinistro</p> <p>Detta restrizione è particolarmente penalizzante in presenza di macchinari che pur perfettamente funzionanti, per vetustà non hanno più un valore corrispondente</p> <table border="1" data-bbox="584 1641 1350 1798"> <tr> <td>Somma assicurata a nuovo</td> <td>€ 30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Danno indennizzabile nuovo</td> <td>€ 30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valore allo stato d'uso</td> <td>€ 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>Limite del triplo</td> <td>€ 24.000.000</td> </tr> <tr> <td>Differenza a carico azienda</td> <td>€ 6.000.000</td> </tr> </table> <p><u>Quando esiste una valorizzazione a nuovo dei beni, (perizia di stima) con relativo pagamento del premio su detto valore, deve corrispondere il riconoscimento pieno dell'indennizzo a nuovo</u></p> <p>Dalla perizia è inoltre possibile rilevare se il valore allo stato d'uso è inferiore al terzo del valore a nuovo</p> | Somma assicurata a nuovo | € 30.000.000 | Danno indennizzabile nuovo | € 30.000.000 | Valore allo stato d'uso | € 8.000.000 | Limite del triplo | € 24.000.000 | Differenza a carico azienda | € 6.000.000 |
| Somma assicurata a nuovo | € 30.000.000 | | | | | | | | | | |
| Danno indennizzabile nuovo | € 30.000.000 | | | | | | | | | | |
| Valore allo stato d'uso | € 8.000.000 | | | | | | | | | | |
| Limite del triplo | € 24.000.000 | | | | | | | | | | |
| Differenza a carico azienda | € 6.000.000 | | | | | | | | | | |

| Garanzia | Condizione |
|---|---|
| <p data-bbox="240 674 549 703">Demolizione e sgombero</p> <p data-bbox="240 734 501 763">Condizioni particolari</p> | <p data-bbox="794 271 1139 300">Art. 1 – Spese di demolizione</p> <p data-bbox="582 329 1353 412">Sono assicurate le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire i residui del sinistro</p> <p data-bbox="582 443 1353 501">Le spese sono quantificabili fino ad un massimo del 10% dell'indennizzo</p> <p data-bbox="582 533 1353 616">Se detto limite si dovesse rivelare insufficiente esiste ulteriore disponibilità offerta dal limite aggregato per anno assicurativo di € 500.000</p> <p data-bbox="582 647 1353 792">Va notato però che i materiali rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” non godono del pieno indennizzo, ma per questi il limite è ridotto nella misura del 10% di quanto complessivamente dovuto per spese di demolizione e sgombero</p> <p data-bbox="582 824 1353 1025">Il problema potrebbe verificarsi laddove il sinistro porti ad una mescolanza di prodotti non tossici (spese rimborsabili al 100%) con prodotti tossici (spese rimborsabili al 10%) con la conseguenza che tutto il cumulo dei residui dovrebbe essere trattato in modo indifferenziato assumendo la connotazione di residuo tossico con conseguente rimborso tarato al solo 10% del costo complessivo</p> <p data-bbox="582 1057 1353 1140">Non si rimborsa invece le spese per la rimozione e smaltimento di terreni, acque e cose non assicurate dal contratto effettuati per ordine delle autorità</p> |
| <p data-bbox="240 1406 459 1435">Sovraccarico neve</p> <p data-bbox="240 1467 539 1550">Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p data-bbox="772 1173 1161 1202">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p data-bbox="826 1234 1107 1263">4.5 – Sovraccarico neve</p> <p data-bbox="582 1294 1353 1352">La copertura viene prestata fino al 50% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p data-bbox="582 1384 1353 1467">La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p data-bbox="582 1498 1353 1556">Sono assicurati i danni causati dal sovraccarico della neve caduta</p> <p data-bbox="582 1588 1353 1758">La copertura è operante solo per fabbricati che siano in regola con la normativa relativa ai carichi di neve vigenti al momento del sinistro questo potrebbe inficiare completamente l'operatività della garanzia laddove esistano coperture a norma al momento della loro costruzione, ma divenute fuori norma in virtù di norme succedutesi dopo tale data</p> |
| <p data-bbox="240 1832 501 1861">Regola proporzionale</p> <p data-bbox="240 1892 539 1975">Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p data-bbox="788 1792 1145 1821">Art. 6 – Assicurazione parziale</p> <p data-bbox="582 1852 1353 1910">In caso di assicurazione parziale della partita merci si concede una deroga all'applicazione della regola proporzionale del 10%</p> <p data-bbox="582 1942 1353 2000">Si tratta di una concessione risicata, solitamente può venir concessa deroga nella misura del 20%</p> |

| Garanzia | Condizione |
|--|---|
| <p data-bbox="240 465 461 495">Eventi atmosferici</p> <p data-bbox="240 526 539 607">Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p data-bbox="770 271 1161 300">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p data-bbox="860 324 1169 353">4.2 – Uragani, bufere.....</p> <p data-bbox="584 383 1353 439">La copertura viene prestata fino al 70% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p data-bbox="584 470 1353 555">La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p data-bbox="584 586 1353 701">La condizione prevede inoltre esclusioni rilevanti come il bagnamento non dovuto a brecce o rotture, ai danni a fabbricati aperti da uno o più lati, si richiede inoltre che l'evento sia riscontrabile anche su altri enti diversi da quelli assicurati</p> <p data-bbox="584 730 1353 786">Il rischio di eventi atmosferici nel comune di Cxxxxxxxx è da ritenersi: Classe 2 Medio</p> |
| <p data-bbox="240 1099 480 1128">Fenomeno elettrico</p> <p data-bbox="240 1160 539 1240">Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p data-bbox="770 815 1161 844">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p data-bbox="735 869 1198 898">4.9 – Guasti meccanici e danni elettrici</p> <p data-bbox="584 927 1353 1041">Si assicurano i danni generati da fenomeni elettrici purché impianto elettrico e impianto di messa a terra siano a norma di legge e i macchinari adottino misure di sicurezza contro le sovratensioni prescritte dal costruttore</p> <p data-bbox="584 1072 1353 1158">Le parti elettroniche dei macchinari non sono assicurate per i danni, guasti e difetti verificatisi senza il concorso di cause esterne</p> <p data-bbox="584 1189 1353 1303">Per le apparecchiature elettroniche è ammesso l'indennizzo del fenomeno elettrico qualora l'impianto elettrico e impianto di messa a terra siano a norma di legge e dette apparecchiature abbiano protezioni contro le sovratensioni</p> <p data-bbox="584 1335 1353 1449">In caso di sovratensioni che non danneggino anche i sistemi di protezione l'indennizzo spettante è decurtato del 25%; se i sistemi di protezioni risultano non attivati lo scoperto viene elevato al 50%</p> <p data-bbox="584 1480 1007 1509">Le decurtazioni sono molto elevate</p> |
| <p data-bbox="240 1697 496 1753">Inondazioni alluvioni allagamenti</p> <p data-bbox="240 1785 539 1865">Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p data-bbox="770 1532 1161 1561">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p data-bbox="775 1585 1257 1615">4.3 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti</p> <p data-bbox="584 1644 1353 1700">La copertura viene prestata fino al 50% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p data-bbox="584 1731 1353 1816">Esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p data-bbox="584 1848 1353 1933">La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p data-bbox="584 1964 1353 2020">Il rischio di inondazioni, alluvioni e allagamenti nel comune di Cxxxxxxxx è da ritenersi: Classe 2 Medio</p> |

| Garanzia | Condizione |
|--|--|
| <p>Terremoto</p> <p>Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p style="text-align: center;">4.4 – Terremoto</p> <p>La copertura viene prestata fino al 50% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita.</u></p> <p>Esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p>La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p>Il rischio di terremoto nel comune di Cxxxxxxx è da ritenersi: Classe 2 Medio</p> |
| <p>Guasti macchine</p> <p>Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p style="text-align: center;">4.9 – Guasti meccanici e danni elettrici</p> <p>Si assicura i danni ai macchinari, sono esclusi solo quelli dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore sia per quanto riguarda l'esercizio, l'uso e la manutenzione, nonché per usi impropri, esperimenti e prove che causino sovraccarico o scondizionamento</p> <p>La clausola dal punto di vista normativo è decisamente favorevole.</p> <p>Sorgono però molte perplessità per le modalità di calcolo e determinazione del premio.</p> <p>Esiste limite di indennizzo per sinistro e anno di € 10.000.000 ma si chiede di assicurare il valore a nuovo dell'intera partita macchinario che è soggetta a stima e comprende anche attrezzature, impianti idrici, elettrici, utensili, parti di ricambio, serbatoi, sili, arredi e cancelleria.</p> <p>Per beni di € 10.000.000 il premio di polizza richiesto è pari ad € 9.780</p> <p>Questa osservazione viene avanzata in quanto il valore ed il rischio in gioco sono decisamente importanti, ma altrettanti importanti sono i premi di polizza e quindi la prima cosa sarebbe quella di accertare quanta parte della somma assicurata corrisponde al valore di rimpiazzo a nuovo dei macchinari e quanta parte invece corrisponde ad altri beni (impianti, arredi, attrezzature, apparecchiature elettroniche, ecc.).</p> <p>Il ricalcolo del premio della nuova somma assicurata pulita dei beni "non macchinari" dovrebbe portare ad una razionalizzazione e riduzione dei costi, fermo il limite di indennizzo a € 10.000.000.</p> <p>Non si rilevano appendici di polizza che precisino la presenza e l'estensione della copertura all'impianto di produzione di i biogas.</p> |

| Garanzia | Condizione |
|--|---|
| <p>Anticipo indennizzi</p> <p>Condizioni particolari</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3 – Anticipo indennizzi</p> <p>Si concede un anticipo indennizzi in combinato con la garanzia interruzione d'esercizio e questo obbliga l'assicurato a riprendere l'attività per poter disporre dell'anticipo</p> <p>L'anticipo andrebbe concesso solo per la garanzia danni diretti indipendentemente dalla ripresa dell'attività; è nella natura dell'anticipo essere una agevolazione a poter disporre la ripresa dell'attività</p> <p>In secondo luogo l'obbligo dell'assicuratore è indefinito in quanto decorre <u>trascorso</u> il 90° giorno dalla data di denuncia del sinistro, ma non si precisa il termine entro cui potrebbe o dovrebbe avvenire</p> |
| <p>Collaudi</p> | <p style="text-align: center;">Rischio non coperto</p> <p>A seguito di un evento indennizzabile non si prevede che vengano riconosciute anche le spese che verranno sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari</p> <p>Il controllo dovrebbe essere effettuato anche su macchinari apparentemente illesi, ma per i quali esista un ragionevole dubbio di danno</p> <p>Si consiglia di prevedere limite di spesa di almeno € 50.000</p> |
| <p>Merci in forma flottante</p> | <p style="text-align: center;">Rischio non coperto</p> <p>Esiste partita di assicurazione delle merci in forma fissa.</p> <p>Innanzitutto la somma assicurata è decisamente inferiore ai dati di bilancio che indicano una giacenza di materie prime e di prodotti finiti di oltre € 4.000.000</p> <p>Questo aspetto genera una forte sottoassicurazione:</p> $ \begin{array}{r} \text{Somma assicurata} \times \text{Danno} \\ (2.000.000) \quad (1.000.000) \\ \hline \text{Valore esistente} \\ (4.000.000) \end{array} = \text{indennizzo } (500.000) $ <p>Si consiglia di adottare la formula dell'assicurazione delle merci in forma fissa e flottante con regolazioni posticipate mensili o trimestrali</p> <p>La parte in forma fissa prevede che si consideri il valore medio di giacenza e su questo si calcola e paga il premio di polizza; a periodi convenuti si comunica all'assicuratore la giacenza complessiva pagando la regolazione sulla somma eccedente</p> <p>In questo modo si paga il corretto premio di polizza e si evita il rischio della sottoassicurazione, oggi estremamente pesante</p> |

| Garanzia | Condizione |
|---|--|
| <p data-bbox="240 427 563 454">Obblighi in caso di sinistro</p> | <p data-bbox="767 271 1185 297">Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro</p> <p data-bbox="603 327 1353 443">Si chiede che l'assicurato si obblighi a conservare le tracce del sinistro fino ad avvenuta liquidazione oltre allo stato particolareggiato delle cose non perite, ma esistenti al momento del sinistro</p> <p data-bbox="603 472 1353 589">Comunemente si cerca di agevolare la ripresa dell'attività e la prosecuzione, laddove possibile, della stessa senza gravare l'azienda di ulteriori complicanze, derogando a questi aspetti per ottimizzare tempi e modi</p> |
| <p data-bbox="240 734 536 761">Danni a fabbricati aperti</p> | <p data-bbox="855 620 1098 647">Rischio non coperto</p> <p data-bbox="603 676 1353 734">A seguito di un evento atmosferico non saranno indennizzati i danni ai fabbricati aventi uno o più lati aperti</p> <p data-bbox="603 763 1353 848">Serve una vostra attenta valutazione in quanto esistono in azienda strutture aperte attualmente non indennizzabili se colpite da azione del vento</p> |

RIEPILOGO

1. Valutare il valore di rimpiazzo a nuovo dei macchinari senza la limitazione dell'indennizzo al triplo del valore del bene allo stato d'uso; in difetto valorizzare i macchinari al valore allo stato d'uso
2. Valutare che la facoltà di recesso dopo ogni sinistro sia resa bilaterale e il termine di preavviso triplicato
3. Riformulare clausola della "colpa grave" senza alcuna delle penalizzazioni oggi presenti
4. Valutare la possibilità di acquistare limiti di indennizzo più elevati per eventi socio politici all'80%; stante l'entità delle somme assicurate anche una differenza del 5%-10% può comportare differenze di indennizzo significative
5. Valutare limite di indennizzo riferito alle somme complessivamente assicurate e non alla singola partita di polizza, anche questa distinzione comporta differenze di indennizzo davvero importanti
6. Valutare per la garanzia fenomeno elettrico percentuale di scoperto meno elevato
7. Valutare limite di rimborso per spese peritali non inferiore ad € 50.000 ed eliminare applicazione di franchigia a detto indennizzo
8. Valutare per la garanzia furto e rapina di ridurre la franchigia da € 12.000 a non oltre € 2.500 soprattutto in considerazione che il limite di indennizzo è di soli € 20.000
9. Valutare e per la garanzia sovraccarico neve che la rispondenza delle strutture sia riferita alle norme sui sovraccarichi esistenti al momento della costruzione
10. Valutare la facoltà per la contraente di recedere dall'intero contratto qualora l'assicuratore avanzi richiesta di recesso da singola garanzia di polizza
11. Valutare per le spese di demolizione e sgombero che ci sia equiparazione di limite rimborsabile al 100% anche per i materiali rientranti nella categoria dei "Tossico-nocivi"
12. Valutare la possibilità di estendere il rimborso delle spese di demolizione e sgombero anche a quelle sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque e cose non assicurate dal contratto, effettuati per ordine delle autorità
13. Valutare il raddoppio percentuale di deroga all'applicazione della regola proporzionale
14. Valutare erogazione dell'anticipo indennizzi per partita dei danni diretti entro data certa
15. Valutare le condizioni relative alla gestione del sinistro riducendo gli obblighi per l'assicurata nell'ottica di agevolare la ripresa dell'attività
16. Considerare il reale valore della partita macchinari soggetti a copertura guasti macchine; il calcolo del premio non deve infatti tener conto di beni mobili soggetti a stima ed inquadri per definizione in detta partita, ma di fatto non assicurati stante la loro caratteristica di "non macchinario"
17. Valutare la possibilità di assicurare le merci nella forma fisso + flottante a garanzia della copertura delle punte di giacenza ed evitare i rischi della sottoassicurazione
18. Valutare l'esposizione per danni a fabbricati aperti da uno o più lati a seguito di eventi atmosferici e considerare l'ipotesi di estensione della copertura a detti beni
19. Precisare l'esistenza dell'impianto di produzione di biogas; questa non è un'attività complementare a quella dell'attività dichiarata in polizza e di conseguenza non può ritenersi a priori assicurata in automatico stante il fatto che l'energia prodotta viene commercializzata

Documentazione utilizzata per lo studio e l'analisi del contratto

1. Condizioni di assicurazione contratto base n° 3xxxxxxxxx
 2. Appendice n° 4 a certificato danni diretti n°3xxxxxxxxx
 3. Intercalare per riparto di cossicurazione Mod. 3x/xx
-